



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

**CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SCAMBIO TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE
(SAFE) DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA ED IL DIPARTIMENTO DI
AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI (DiAAA) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DEL MOLISE**

Tra

L'Università di Foggia, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE (SAFE), (C.F. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nella persona del Direttore pro tempore prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/05/1962, e domiciliata per la carica presso la sede del predetto Dipartimento sito in Foggia alla Via Napoli n. 25

E

IL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI (DiAAA) dell'Università degli Studi del Molise in seguito denominato DiAAA con sede legale e domicilio fiscale a Campobasso, via De Sanctis s.n.c. (C.F. n. 92008370709, P.I. 00745150706), nella persona del Magnifico Rettore Prof. Luca Brunese, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università

Tenuto conto

- del ruolo sociale che le Università, quali Istituzioni cui sono demandate le funzioni di preparazione culturale e professionale delle future generazioni di tecnici, imprenditori, manager, dirigenti e lavoratori, ricoprono nel campo della conoscenza, nell'orientamento e sostegno di scelte professionali indirizzate all'acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche richieste provenienti dal mercato del lavoro a costruire.
- che l'Università hanno come missione fondamentale la promozione della ricerca di eccellenza e di sostenere l'innovazione come fondamentale strumento di progresso e di crescita del territorio ed inoltre promuovere lo sviluppo delle attività di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate sia su scala locale che in ambito nazionale ed europeo.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITÀ

Il Dipartimento SAFE dell'Università di Foggia (referente Prof. Alessandro Leone) e il DiAAA (referente Prof. Pasquale Catalano) con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse.

In particolare, i Dipartimenti si impegnano a collaborare per:

- promuovere attività di ricerca su tematiche di interesse comune;
- sviluppare attività di raccolta ed elaborazione di dati e di informazioni di interesse per i progetti di ricerca da ciascuno condotti sulle tematiche di interesse;
- promuovere iniziative progettuali comuni;
- favorire lo scambio di docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti,
- consentire lo scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per entrambe le Istituzioni.
- realizzare iniziative comuni come seminari, lezioni, etc.
- consentire l'uso reciproco degli strumenti di ricerca e accesso alle strutture delle due Istituzioni.

Art. 2

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le attività di cui all'Art. 1 devono essere svolte previa consultazione reciproca tra le due parti o le loro divisioni interessate.

Tutte le disposizioni finanziarie per lo svolgimento di una qualsiasi delle attività di cui sopra devono essere negoziate per ciascun caso specifico.

Le due parti convengono che, in caso di collaborazione di ricerca che porti a brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale, è necessario negoziare un ulteriore accordo in ciascun caso, conformemente alle politiche delle due parti in materia di proprietà intellettuale.

La modifica di questo protocollo deve essere effettuata su deliberazione di entrambe le parti.

Art. 3

DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura ed avrà la durata di 3 anni.

La risoluzione può essere effettuata su deliberazione delle due parti. Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il protocollo mediante preavviso scritto di sei mesi.

Art. 4

CONTROVERSIE

Per ogni controversia in merito all'attuazione della presente convenzione, esperita inutilmente la via bonaria, le parti designano fin d'ora competente il Foro di Campobasso.

Art. 5

TRATTAMENTO DATI

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di



quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Le parti si impegnano a trattare i dati personali di provenienza dall'Università e della società unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche e/o integrazioni successive alla data di sottoscrizione della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme nazionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Campobasso,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL MAGNIFICO RETTORE

.....

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Luca Brunese

“il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82”